

**Da:** Comunicazioni Assofiduciaria  
**Inviato:** lunedì 25 febbraio 2019  
**Oggetto:** DIVIDENDI\_2019\_019\_S

**A tutte le Associate**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Fiscalità*

**DIVIDENDI\_2019\_019\_S**

**OGGETTO: “D.P.R. 917/1986 (tuir) art. 89, co.3 – Direttiva 90/435/CE”**

**Riferimento analitico: “Dividendi – Tassazione utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una “figlia” UE – CFC - Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 31.12.2018”**

Si segnala alle Associate il seguente tema di interesse in materia di fiscalità:

- Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 31.12.2018 *“Disapplicazione dell’art. 89, comma 3, t.u.i.r., utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una “figlia” UE”*

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di imposizione integrale dei dividendi di cui all’art. 89, comma 3, t.u.i.r. trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società *conduit* “figlia”, ai sensi della c.d. Direttiva madre-figlia n. 90/435/CE, ma “provenienti” da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, quando la fattispecie considerata ricade nell’ambito applicativo dell’art. 1, par. 2, 3 e 4 della citata Direttiva.

Ai fini della disapplicazione del regime di imposizione integrale dei dividendi *ex art. 89 t.u.i.r., comma 3*, la valutazione condotta dall’Amministrazione Finanziaria non deve limitarsi meramente all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma deve essere compiuta caso per caso al fine di poter escludere che la partecipazione della “madre” italiana nel soggetto localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata sia detenuta tramite la società “figlia” per evitare la congrua tassazione.

L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che la dimostrazione che la società intermedia UE non sia una “costruzione di puro artificio”, con conseguente disapplicazione della disciplina *CFC* ai sensi dell’art. 167, comma 8-*bis*, t.u.i.r., non può, infatti, escludere che la stessa possa considerarsi come veicolo interposto per evitare l’integrale tassazione dei dividendi in capo alla controllante residente in Italia.

Link Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 20/2018:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/principi+di+diritto/archivio+principi+di+diritto/principi+di+diritto+2018/dicembre+2018+principi+di+diritto/principio+di+diritto+n+20+del+31+dicembre+2018/Principio+di+diritto+n.+20+del+2018.pdf>

I migliori saluti.



LF/edd

**Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [assofiduciaria@assofiduciaria.it](mailto:assofiduciaria@assofiduciaria.it)**

-----  
ASSOFIDUCIARIA  
Via Piemonte n. 39, 00187 Roma  
Tel. 064814153 - Fax 064814772  
[www.assofiduciaria.it](http://www.assofiduciaria.it)  
-----

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L'uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell'elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.